

## L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI EVIDENZA PUBBLICA

### 1) Capacità di diritto privato della pubblica amministrazione.

Dottrina e giurisprudenza hanno costantemente riconosciuto una certa capacità di diritto privato della pubblica amministrazione la quale è, quindi, autorizzata ad utilizzare modelli di diritto comune anziché provvedimenti di natura autoritativa.

In quest'ottica, appare fuori discussione la possibilità per l'amministrazione di stipulare contratti di diritto privato, ma, a ben vedere, non può non rilevare il fatto che l'amministrazione stessa, nel portare a compimento la sua volontà negoziale, è chiamata pur sempre a servirsi di procedimenti che, in tutto o in parte, hanno una funzione propedeutica e sono sintomatici dei motivi che hanno indotto ad una scelta piuttosto che ad un'altra, e questi motivi non possono eludere il sindacato giurisdizionale<sup>1</sup>.

Pertanto, tale formazione della volontà pubblica è conosciuta come "evidenza pubblica" la quale vuole intendere, appunto, come anche nell'attività iure privatorum non manchi mai un momento pubblicistico che è finalizzato ad evidenziare l'iter motivazionale del provvedimento assunto in concreto dall'amministrazione, provvedimento che assume le sembianze di un contratto ovvero di un atto amministrativo.

Infatti, autorevole dottrina<sup>2</sup> non ha mancato di sottolineare come quanto appena detto rappresenti una vera e propria anomalia, stante il fatto che l'incontro di una delle due volontà, essendo tra loro eterogenee per quanto attiene al tipo di attività giuridica posta in essere, appare sempre governata dalla disciplina generale dei contratti pubblici con tutte le relative conseguenze.

Occorre poi evidenziare che i cosiddetti "contratti passivi" (trattasi di quelli che prevedono una spesa) sono regolati per lo più dal D.lgs. n. 163/2006 il quale è, appunto, intitolato, "Codice dei contratti pubblici", mentre i cosiddetti "contratti attivi" sono principalmente regolati dalle norme di contabilità di Stato.

---

<sup>1</sup> V. CERULLI IRELLI, *Diritto privato dell'amministrazione pubblica*, Torino 2008, p. 50.

<sup>2</sup> V. CERULLI IRELLI; op. cit. p. 51.

Tra l'altro sarebbe interessante poter approfondire in altra sede il tema dei rapporti tra normativa comunitaria, interamente recepita nel D.lgs 163/2006, e le norme di contabilità generale dello Stato le quali sembrerebbero trovare ancora applicazione in ipotesi ben specifiche e da valutare attentamente nello specifico ambito delle spese in economia. In questa sede basterà ricordare che i principi maggiormente significativi di origine comunitaria vanno letti necessariamente in maniera integrata con il diritto nazionale e in particolare con i principi e la ratio della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento, anche se, in realtà, le regole del diritto comunitario – in forza del più che consolidato indirizzo assunto dalla Corte di giustizia riguardo al rapporto tra ordinamenti nazionale e comunitario –, assumono carattere preminente rispetto al diritto nazionale, tanto che, laddove si registrasse un contrasto tra i due ordini normativi, quello nazionale assumerebbe carattere recessivo, con la conseguenza che occorrerà applicare il diritto comunitario con eventuale, se del caso, disapplicazione dell'ordinamento domestico.

Sembrerebbe indubbio, però, che le regole dettate dai due RR.DD. del 1923 e del 1924, rispettivamente nn. 2240 e 827, continuano a presidiare l'interesse pubblico della p.a. sotto il duplice aspetto della selezione del contraente più affidabile e al tempo stesso più conveniente.

Proseguendo nel cammino prima tracciato, ulteriori considerazioni son da farsi con riferimento alla formulazione dell'art. 1, L. 241/90, modificata dalla legge 15/2005, il quale prevede che "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente".

Ve peraltro ricordato che, secondo la migliore dottrina, il potere di autonomia privata della pubblica amministrazione deve pur sempre esplicitarsi nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela del terzo, nonché in conformità ai principi normativi che disciplinano l'azione amministrativa.

Quindi, i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione sono sempre funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico, impedendo in tal modo una totale libertà d'azione ed imponendo una procedura ad evidenza pubblica che

evidenzi la coerenza e la legittimità della scelta in modo da consentire anche un sindacato che possa tutelare il contraente privato<sup>3</sup>.

L'interesse pubblico, pertanto, costituisce un limite all'autonomia negoziale della p.a., e questa limitazione si traduce nell'obbligo di operare attraverso le procedure ad evidenza pubblica.

Tra l'altro, la Corte di cassazione, sez. I, 5 maggio 2008, 11031, ha affermato che i vizi di legittimità che hanno inficiato la procedura di scelta del contraente possano rendere illecito il contratto medio tempore stipulato per contrarietà a norme imperative<sup>4</sup>.

## 2) La ratio dei principi di evidenza pubblica: da esigenze contabilistiche a strumento di tutela e promozione concorrenziale del mercato e degli operatori economici.

Prima dell'intervento deciso e innovativo del legislatore comunitario, l'interesse alla convenienza amministrativa (minore o migliore spendita del denaro pubblico) costituiva il perno fondamentale della contrattualistica pubblica<sup>5</sup>.

La normativa comunitaria, invece, pone al centro della sua attenzione la disciplina della concorrenza come strumento per il raggiungimento del mercato unico attraverso la realizzazione delle quattro libertà fondamentali, di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali (art. 3, comma 1, lett. c e g, comma 2, Trattato CE).

A ciò si aggiungano gli effetti che sono derivati dall'applicazione del diritto anti trust – anch'esso di derivazione comunitaria –, da parte degli Stati membri della UE, che mira a stabilire un piano di parità tra tutti gli operatori economici comunitari che agiscono fuori dai propri confini nazionali sia nel

---

<sup>3</sup> F. CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo*, V ed., Milano 2008, p. 2460.

<sup>4</sup> Non entriamo in questa sede nel merito delle novità introdotte dal Dlgs 104/2010 che ha, tra le altre cose, previsto strumenti di tutela per il contraente privato che si vede annullare il contratto senza sua colpa.

<sup>5</sup> M. D'ALBERTI, *Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici*, in "Dir. Amm.", 2/2008, pp. 297 ss.; S. MEZZACAPO, *Procedure di evidenza pubblica (voce)*, in Dizionario di diritto amministrativo, a cura di M. Clarich, G. Fonderico, Milano 2007, pp. 522 ss.; SANTI ROMANO, *Diritto Amministrativo*, Milano, 1901, p. 503; M.S. GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, Milano, 1970, I, p. 677.

momento di presentazione delle loro offerte sia nel momento in cui queste sono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice; infatti, seppur tradizionalmente rivolta alle imprese, la disciplina antitrust oggi condiziona la normativa sulla concorrenza in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Dunque, la tutela della concorrenza è divenuta così fondamentale che i suoi principi sono stati trasfusi nella nostra Costituzione: con la modifica avutasi nel 2005 del titolo V, è stato previsto che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (art. 117, comma 1, Cost.) e che tra le "materie" che rientrano nella competenza esclusiva del legislatore statale vi sia anche quella relativa alla "tutela della concorrenza" (art. 117, comma 2, lett. E ).

Anche la novella del 2005, legge n. 15 che ha modificato la legge 241/90, ha previsto che tra i principi dell'azione amministrativa vi sia anche quello che impone il rispetto dei principi comunitari.

La stessa Corte Costituzionale, del resto, ha sottolineato come l'espressione "concorrenza" sia da interpretare in senso estensivo, ossia deve ricomprendersi anche l'eventuale adozione di misure pubbliche volte a ridurre gli squilibri, favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali, per cui non basta garantire i soli interventi regolatori.

In sostanza la Corte delle leggi ha voluto affermare, soprattutto con la sentenza n. 272 del 2004, che l'intervento dello Stato, ai fini della tutela della concorrenza, non deve essere rivolto solo a proteggere ma anche a promuovere l'assetto concorrenziale del mercato.

Infine, dobbiamo dare conto di altre due importanti sentenze del 2008 della Corte Costituzionale, rispettivamente n. 326 e 432, con la prima delle quali è stato affermato che l'intervento statale può, tramite l'emanazione di una normativa analitica, influire sulle competenze legislative delle Regioni e che spetterà poi alla stessa Corte uno scrutinio di tali norme volto ad accertare che l'intervento normativo statale sia stato coerente con i principi della concorrenza e proporzionato rispetto a ciò.

Con questa pronuncia si è inteso evitare che determinati soggetti dotati di privilegi (si pensi, ad esempio, al fenomeno delle società miste) operino in mercati concorrenziali.

Con la sentenza n. 432 del 2008, la Corte Costituzionale ha voluto ribadire la necessità di evitare che uno sviluppo normativo a livello regionale possa avere effetti restrittivi della concorrenza ed ha sottolineato come sia necessario che gli Stati membri attivino ampi processi di liberalizzazione finalizzati ad abbattere progressivamente i privilegi che sicuramente ostano alla libera concorrenza ed alla libertà di entrata, soprattutto attraverso la prevenzione di adeguate procedure ad evidenza pubblica.

### 3) La concorrenza e la sua salvaguardia in ipotesi di attività iure privatorum della p.a..

Per quanto prima accennato circa l'evoluzione del principio in oggetto, diamo conto, nello specifico ambito degli appalti pubblici, delle parole utilizzate dalla Corte di Giustizia<sup>6</sup> la quale ha affermato che rileva "una rinnovata concezione dell'interesse pubblico, inteso ora come strumento funzionale al mercato, ossia come passaggio necessario a garantire la piena operatività del gioco concorrenziale, quale valore da promuovere oltre che da tutelare".

Peraltro, quanto appena detto trova applicazione anche al di fuori delle Direttive dettate in materia di appalti ovvero anche per fattispecie negoziali che sfuggono a dette Direttive ne per le quali si impone di "garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione".

Sulla stessa linea interpretativa si colloca il Consiglio di Stato secondo il quale "si realizza una progressiva compenetrazione tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno che [...] non solo dà attuazione al principio di concorrenza, ma costituisce anche l'evoluzione e l'aggiornamento della

---

<sup>6</sup> Corte Giust., sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99, in Raccolta, I, p.to 89e 16 settembre 1999, C-27/98, in Foro.it, 1999, IV, 508 ss.

risalente normativa nazionale in materia di contabilità pubblica, tradizionalmente orientata a garantire, in modo prevalente, la trasparenza delle scelte amministrative e quindi l'imparzialità dei soggetti pubblici"<sup>7</sup>.

Le stesse posizioni, a distanza di pochi anni, sono state ribadite dalla Corte Costituzionale<sup>8</sup> la quale ha ricordato come "... la nozione di concorrenza , riflettendo quella operante in ambito comunitario, include in sé sia interventi «di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto», sia intervento miranti a ridurre gli squilibri attraverso la creazione di condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali. Rientrano, pertanto, nell'ambito materiale in esame, le misure di garanzia per il mantenimento di mercati già concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati stessi. In questa sede viene, però, soprattutto in rilievo l'aspetto della tutela della concorrenza che si concretizza, in primo luogo, nell'esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. [...] Si tratta di assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza. Sul piano interno, l'osservanza di tali principi costituisce, tra l'altro, attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost.. Deve, anzi, rilevarsi, come sia stata propria l'esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria, sul piano della disciplina del procedimento di scelta del contraente, che ha determinato il definitivo superamento della cosiddetta concezione contabilistica che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell'interesse dell'amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà negoziale".

Inoltre, la Corte Costituzionale ha voluto precisare, sempre con la sentenza n. 401 del 2007, che "la nozione comunitaria di concorrenza che

---

<sup>7</sup> Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 6491, in Cons. Stato, 2004, I, 20723

<sup>8</sup>Corte Cost., 19-23 novembre 2007, n. 401, in *Guida al diritto*, 49/2007, pp. 49 ss.

viene in rilievo in questa sede e che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., è definita come concorrenza «per il mercato», la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra indicati<sup>9</sup>.

#### 4) Il procedimento di gara quale momento imprescindibile dell'attività contrattuale pubblica.

Molti, a tutt'oggi, sono i precedenti giurisprudenziali, anche da parte della Corte dei conti, che, dando seguito ed applicazione ad i principi sin qui esposti, rappresentano l'emblema di una sempre maggiore forza espansiva dell'evidenza pubblica di matrice comunitaria con riferimento, appunto, all'attività negoziale della pubblica amministrazione.

Innanzitutto, giova segnalare che il giudice amministrativo ha inteso evidenziare che l'obbligo di rispettare i principi insiti nell'evidenza pubblica sussista ogni volta che l'amministrazione, pur in assenza di una sua controprestazione, offra un'opportunità di "guadagno" ad un soggetto operante sul mercato.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato<sup>10</sup>, sono sottoposti ai principi comunitari, in materia di tutela della concorrenza, non solo i contratti "onerosi", ma anche i contratti cosiddetti "altruistici" o "gratuiti", con i quali le imprese, in vista di un tornaconto economico indiretto (in termini di pubblicità, di notorietà e presunta affidabilità), accettano di realizzare lavori, servizi o forniture senza alcun onere economico a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi non rileva la figura dell'appalto (proprio perché il vantaggio dell'impresa non è a carico dell'amministrazione) ma quella del contratto gratuito che rappresenta, comunque, un'occasione di guadagno per l'impresa che lo stipula e, pertanto, emerge la necessità che la selezione del contraente avvenga nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

---

<sup>9</sup> Sulla ripartizione Stato-regioni, per quanto riguarda la competenza legislativa nella materia degli appalti pubblici, v. anche Cort. Cost. 17 dicembre 2008, n. 411.

<sup>10</sup> Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 60.

Questa impostazione è stata più volte ribadita anche con riferimento all'attività negoziale della pubblica amministrazione allorché si estrinseca in ambiti assolutamente particolari quali, ad esempio, il settore non profit.

Con specifico riferimento ai cosiddetti "contratti attivi", appare illuminante l'affermazione del Consiglio di Stato<sup>11</sup> secondo il quale "è principio generale quello secondo cui, anche in assenza di specifica disposizione normativa che imponga l'adozione di procedure concorrenziali per la selezione del contraente privato, l'amministrazione deve osservare i fondamentali canoni della trasparenza, dell'imparzialità e della par condicio; [...] "anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all'applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (ottenibili principalmente dagli artt. 43 e 55 del Trattato CE), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici, impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive"<sup>12</sup>.

Altre sentenze hanno voluto evidenziare come sia aderente al principio dell'evidenza pubblica anche la non meno importante fase di pubblicizzazione della gara al fine di consentire, con sufficiente anticipo, a tutti gli aspiranti contraenti di formulare un'adeguata offerta; questo principio deve trovare applicazione anche per i cosiddetti contratti "sotto soglia"<sup>13</sup>.

## 5) Alcuni aspetti specifici

Il primo aspetto da porre in evidenza – e che è stato oggetto di una recente pronuncia- è la controversa questione della società mista.

Sin dagli inizi ci si è chiesto se una pubblica amministrazione, nella scelta del socio privato, sia tenuta all'espletamento di una gara.

---

<sup>11</sup> Cons. Stato, sezione VI, 19 maggio 2008, n. 2279, in Giustamm.it, 5/2008.

<sup>12</sup> Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2005, n. 6368.

<sup>13</sup> V. in particolare TAR Lazio, Roma, sez. I, 23 agosto 2006, n. 7375.



Recentemente il Consiglio di Stato<sup>14</sup> ha precisato che, a prescindere dal tipo di attività che una società mista è chiamata a svolgere, il principio fondamentale resta quello sancito dall'art. 3 del R.D. 2440/1923 secondo il quale ogni contratto della pubblica amministrazione, implicante sia un'entrata ovvero una spesa, deve essere il frutto di una procedura di gara, salvo le ipotesi eccezionali in cui si può ricorrere alla trattativa privata.

Il contratto di società, nel caso di specie, non può sfuggire a questa regola basilare tenendo conto, tra l'altro, che il contratto di società stesso comporta spese (alias conferimenti) ed entrate (alias utili).

Inoltre, la ratio del predetto principio è sempre quella di assicurare la par condicio tra tutti gli aspiranti contraenti e, al tempo stesso, di garantire all'amministrazione la stipula di un contratto alle migliori condizioni.

Per confutare queste argomentazioni è stato ipotizzato un richiamo all'art. 1, comma 1-bis, legge 241/90, nella parte in cui è previsto che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti non autoritativi, agisca iure privatorum, salvo che la legge disponga altrimenti: ma occorre evidenziare che il procedimento di scelta del contraente, ex art. 3 del R.D. 2440/12923, costituisce manifestazione di poteri autoritativi.

Altro aspetto che vede protagonista la società mista è quello riguardante la possibilità di affidargli direttamente un appalto.

Anche in questo caso il Consiglio di Stato<sup>15</sup> - aderendo ad una comunicazione del 5 febbraio 2008 della Commissione europea - ha posto l'accento sulla differenza esistente tra la costituzione di una società mista per l'espletamento di una singola missione e l'ipotesi in cui si vorrebbero affidare ulteriori appalti ad una società mista già costituita: è evidente che nel primo caso l'affidamento sarà possibile qualora nella procedura di gara originaria siano stati posti i requisiti sia per la scelta del socio privato che per l'individuazione dell'affidatario, operando, in tal guisa, un coerente rispetto del principio dell'evidenza pubblica e, quindi, della par condicio; nell'altra ipotesi

---

<sup>14</sup> Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 889, in *Giustamm.it*, 3/2008.

<sup>15</sup> Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 824.

appare chiaro che la società mista o la stazione appaltante dovrà indire una gara per quanti sono gli appalti di cui necessita.

Per meglio comprendere, sempre il Consiglio di Stato, con pronuncia indicata in nota 15, ha affermato che “non è ammissibile una società mista «aperta» o «generalista» cui affidare in via diretta, dopo la sua costituzione, un numero indeterminato di appalti o servizi pubblici”, pertanto, [...]“ove la scelta del socio, anziché selezionato con gara, non avvenga per finalità definite, ma al sol fine della costituzione di una società «generalista» alla quale affidare l’esecuzione di servizi non ancora identificati al momento della scelta stessa, tale circostanza rende di per sé illegittimo l’affidamento diretto di ulteriori servizi”.

Analoghe considerazioni e conclusioni hanno ritrovato riscontro nella materia delle concessioni demaniali marittime per le quali si rinvia ad altra dottrina<sup>16</sup>.

Infine, la tutela della concorrenza è stata considerata anche sotto il profilo della legittimità del potere di autotutela nel senso che il Consiglio di Stato<sup>17</sup> ha precisato che, “per quanto concerne la giustificazione dell’interesse pubblico che deve sostenere l’adozione di atti di autotutela, si deve osservare che l’obbligo di esternare le ragioni che sono a fondamento degli atti posti in essere in esito a procedimenti di secondo grado, trova, in materia di annullamento di atti di aggiudicazione, un limite nella doverosa considerazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa in modo che, quando si accerti la violazione di tali principi, che sono a fondamento della tutela accordata alla libera concorrenza nella partecipazione alle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, l’interesse perseguito è oggettivamente riscontrabile nella reintegrazione, attraverso l’atto di annullamento dell’aggiudicazione che abbia inciso i suddetti valori, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale”.

---

<sup>16</sup> Cfr. D. GENNARI, Le concessioni demaniali marittime alla prova dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, in *Appalti e Contratti*, 12/2008, pp. 8847 ss., e 1-2/2009, pp. 17 ss.

<sup>17</sup> Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4371.

In altri termini, la pubblica amministrazione deve non solo rendere manifesti i vizi di legittimità, ma deve indicare puntualmente anche le ragioni di pubblico interesse non riconducibili al mero ripristino della legalità e per le quali intende annullare un suo precedente provvedimento in sede di autotutela.

In tal senso, inoltre, è richiamabile l'espressa previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90, laddove si fa esplicito riferimento ad una attenta valutazione di tutti gli interessi in gioco – destinatari e contro interessati – ed entro un periodo di tempo ragionevole.

#### 6) L'emersione del danno erariale derivante dal pregiudizio occorso al principio della libera concorrenza.

Recentemente il giudice contabile<sup>18</sup> ha voluto porre in luce come la concorrenza nel settore degli appalti pubblici sia da sprone al principio di legalità dell'azione amministrativa dato che il perseguimento del principio di legalità agevola un miglior funzionamento del mercato concorrenziale favorendo, al contempo, l'esplicarsi dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione della res publica.

A questo riguardo, occorre ricordare come, nell'ordinamento nazionale, la normativa in tema di evidenza pubblica, nata al fine di favorire l'economicità dell'azione amministrativa ed evitare sprechi e danni all'erario pubblico, ha finito con il divenire *modus agendi* tipico della pubblica amministrazione, in quanto modalità procedimentale idonea a garantire il perseguimento non solo dei fini di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ma altresì di quelli di legalità, trasparenza e responsabilità. Ora, seppure è vero che il fine precipuo della normativa di evidenza pubblica di derivazione comunitaria sia, invece, quello di favorire la concorrenza, è anche vero che il perseguimento di tale fine può coesistere con altri, soprattutto se ad esso collegati o addirittura funzionali al suo raggiungimento. In particolare, si vuole evidenziare come la concorrenza nel settore degli appalti pubblici venga favorita dalla legalità dell'azione amministrativa, così come il perseguimento di

---

<sup>18</sup> V. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447; Sez. giur. Puglia, 11 ottobre 2006, n. 885; Sez. giur. Umbria, 6 dicembre 2007, n. 256.

questa (finalità di cui è garante la Corte dei Conti) favorisce, al contempo, il miglior funzionamento del mercato concorrenziale e, di conserva, l'economicità dell'azione amministrativa.

Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con la già citata sentenza n. 401, aveva già sottolineato come le garanzie dell'evidenza pubblica siano strumentali anche alla tutela degli interessi "interni" della p.a., ossia la tutela de quo - imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - sono funzionali alla possibilità che, attraverso i metodi di gara, sia assicurata l'offerta migliore e più conveniente.

Dott Fausto STEFANANGELI,    Dott. Marco GALETTI BEER  
(Funzionario Corte dei conti)    (Funzionario Corte dei conti)